

## Biglietto di trasporto e scontrino fiscale

Inviato da Staff Legale Fiscale.it

lunedì 03 dicembre 2007

Ultimo aggiornamento lunedì 10 marzo 2008

L'art. 12, comma 1, della legge 30 dicembre 1991, n.13, ha generalizzato l'obbligo di documentare a mezzo di ricevuta fiscale ovvero di scontrino fiscale tutte le operazioni per le quali non sussiste l'obbligo di emissione della fattura. Il decreto ministeriale del 30 giugno 1992, ha stabilito quali devono essere le caratteristiche dei titoli di viaggio affinché svolgano anche la funzione di scontrino fiscale. La circolare n. 10 del 28/01/1993, fornisce chiarimenti e precisazioni per la corretta applicazione della normativa.

Circolare del 28/01/1993 n. 10 Oggetto: Iva. Art. 12, comma 1, legge 30.12.91, n. 413 e dm 30.06.92 Caratteristiche del biglietto relativo al trasporto pubblico collettivo di persone e veicoli e bagagli al seguito. Sintesi: Il biglietto di trasporto assolve l'obbligo del rilascio dello scontrino fiscale. In concreto l'idoneità del biglietto di trasporto a documentare le prestazioni effettuate consentono allo stesso di assolvere la funzione di supplenza dello scontrino fiscale senza peraltro che si renda mutuabile la disciplina sanzionatoria prevista per lo scontrino fiscale, sempreché al titolo di viaggio contenga le indicazioni previste dal DM 30.06.92. Testo: Com'è noto l'art. 12, comma 1, della legge 30 dicembre 1991, n.13, ha generalizzato l'obbligo di documentare a mezzo di ricevuta fiscale ovvero di scontrino fiscale tutte le operazioni per le quali non sussiste l'obbligo di emissione della fattura. Il cennato primo comma, dopo aver attribuito, al biglietto di trasporto pubblico collettivo di persone e di veicoli e bagagli al seguito funzione suppletiva dello scontrino fiscale, ha delegato il Ministro delle Finanze ad individuare, attraverso lo strumento, del decreto, le caratteristiche che i detti biglietti di trasporto devono avere a decorrere dal 1 gennaio 1993. Con il decreto ministeriale 30 giugno 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 3 agosto 1992, n. 181, si è data attuazione alla previsione normativa, connotando il titolo di viaggio di particolari elementi distintivi. La disciplina definita dal § comma del citato art. 12 della legge n. 413, si riferisce al trasporto pubblico collettivo di linea, con qualsiasi mezzo esercitato, laddove a fronte del corrispettivo viene rilasciato il titolo di viaggio costituito dal biglietto di trasporto che da diritto a fruire del servizio di trasporto pubblico (biglietti comunemente detti e abbonamenti). In relazione al secondo comma dell'art. 1 del decreto ministeriale, si ritiene opportuno precisare che, attesa la formulazione della disposizione, anche i titoli di legittimazione al godimento di particolari condizioni o tariffe di trasporto (ad es. carta d'argento, carta verde, tessere di abbonamento per strumenti, ecc.) rientrano nel concetto di titolo di viaggio. Essi, ovviamente, essendo finalizzati ad abilitare il possessore del biglietto di trasporto alla fruizione della particolare tariffa, non conterranno la descrizione delle caratteristiche del trasporto di cui alla lettera b) del terzo comma dell'art. 1. Quanto sopra vale anche per i documenti di riconoscimento rilasciati dalle aziende in funzione esclusiva degli abbonamenti nominativi. Giova inoltre ricordare che le prestazioni "inerenti e connesse" al trasporto (supplemento spido, cuccette, ecc.) effettuate dallo stesso soggetto che esercita la medesima attività sono state esonerate dall'obbligo di certificazione con il decreto ministeriale, del 21 dicembre 1992, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, il giorno successivo. Per quanto concerne le indicazioni che, a norma dell'art. 1, terzo comma del citato decreto, il biglietto di trasporto deve contenere, si osserva che il legislatore, nell'individuare, ha tenuto conto degli elementi genericamente necessari alle aziende di trasporto, sia per i riscontri contabili della attività svolta, che per la gestione di ogni opportuna attività di controllo, tesa in primo luogo a scoraggiare la fruizione della prestazione di trasporto da parte di soggetti che non possiedono il titolo di legittimazione. In definitiva, si sottolinea che l'effetto che la disposizione vuol conseguire è sostanzialmente la riconduzione del titolo di viaggio a contenuti comuni. Sono pertanto soggetti alla disciplina in parola i trasporti effettuati su ferro, su strada, a fune, i trasporti marittimi, lagunari, fluviali, lacuali, i trasporti aerei. Il biglietto costituisce per le aziende di trasporto, come più sopra si è posto in evidenza, un necessario e preciso strumento gestionale e di controllo. In questa situazione trova, indubbiamente, giustificazione l'idoneità dello stesso ad assolvere quelle funzioni di supplenza attribuitegli dal § comma del più volte citato art. 12. Trasporti di linea internazionale Sovente le linee internazionali sono gestite da aziende, sia nazionali che estere e, secondo la prassi vigente, ciascuna di esse emette propri titoli di viaggio vicendevolmente onorati da ogni azienda. In relazione a detta fattispecie è il caso di rilevare che destinatarie degli obblighi previsti dal D.M. 30 giugno 1992 sono soltanto le imprese nazionali e i soggetti esteri con stabile organizzazione nel territorio dello Stato e, pertanto, le prescrizioni contenute nel citato comma 3 dell'art. 1 sono riferite esclusivamente ai titoli di viaggio emessi ed utilizzati anche in parte nell'ambito nazionale. Elementi del biglietto di trasporto Per quanto concerne gli elementi di cui alla lettera a) (ditta, denominazione o ragione sociale, o nome e cognome della persona fisica o logos distintivo dell'impresa e numero di partita IUA) si precisa che essi vanno riferiti al soggetto che effettua il trasporto e che, di norma, emette i titoli di viaggio. Qualora il soggetto emittente sia diverso dall'impresa vettore- ipotesi che si realizza nel caso di imprese che, per la razionalizzazione del servizio danno mandato, ad esempio, ad un consorzio tra le stesse per lo svolgimento di attività inerenti la bigliettazione (emissione dei titoli e loro distribuzione) - le cennate indicazioni andranno riferite- al consorzio di imprese. In detta specifica ipotesi di non coincidenza del soggetto emittente con il soggetto che effettua il trasporto; il primo comunicherà al proprio competente Ufficio IVA gli estremi delle aziende consorziate. Nel caso il titolo di viaggio attenga ad un trasporto in servizio cumulativo o integrato, il biglietto potrà contenere gli elementi di una sola impresa purché riporti - la indicazione, anche se codificata, della particolare tipologia del biglietto. Nei casi in cui specifiche norme di legge o regolamentari prevedono il libero utilizzo dei mezzi di trasporto da parte di particolari categorie di soggetti (agenti di Pubblica Sicurezza, Ufficiali di Polizia giudiziaria, ecc.), e nei casi in cui enti pubblici o enti concedenti a ciò abilitati autorizzino il rilascio di concessioni di viaggio gratuite, per determinate categorie di utenti (mutilati, invalidi civili, ecc.), il documento di riconoscimento o la tessera di servizio od altro documento sostitutivo non costituiscono titoli di viaggio ai sensi del decreto in rassegna in quanto non emessi dallo stesso soggetto che effettua il trasporto o da altro da questo delegato, ancorché legittimo la fruizione della prestazione del servizio di trasporto. In sostanza, i titoli di

viaggio di cui al citato comma 2 dell'art. 1 sono esclusivamente i documenti di viaggio specificamente emessi dalle aziende di trasporto o da altro soggetto che ne abbia ricevuto mandato, a documentazione del diritto alla prestazione. Pertanto, nella esposta ipotesi, altri documenti, che pure legittimano al trasporto, non costituiscono titolo di viaggio a norma del D.M. 30 giugno 1992. Ne consegue che i biglietti gratuiti o a tariffa ridotta devono contenere i precitati elementi, con l'eventuale specificazione della gratuita, solamente, se emessi dalle aziende di trasporto o da soggetti da queste delegate. Peraltro, le tessere di riconoscimento rilasciate dalle aziende ai propri dipendenti per motivi di servizio, che pure consentono la gratuita fruizione dei mezzi di trasporto, non integrano il concetto di titolo di viaggio.

**Caratteristiche del trasporto** La descrizione delle caratteristiche del trasporto attiene, in sostanza, alla specificazione della percorrenza, delle modalita', delle tipologie di trasporto e di ogni altro elemento utile sia alla impresa, per la valutazione dei risultati gestionali, sia all'utente nel quadro della certezza dei rapporti. E' comunque opportuno rilevare che se la individuazione dei luoghi di partenza e di arrivo si rivela indispensabile in tema di trasporti, ad esempio, aerei o ferroviari, essendo principalmente la distanza tra i detti luoghi ad influenzare il costo del biglietto e quindi l'indicazione sub c), la detta individuazione appare invece irrilevante nei trasporti urbani, laddove il corrispettivo della prestazione e' spesso unico per tutte le percorrenze; parimenti, dettagliate indicazioni potranno essere omesse quando il trasporto, anche se interurbano, viene effettuato per fasce di percorrenza chilometrica o a tempo. In proposito si ricorda che gli elementi attinenti alle caratteristiche del trasporto possono, a norma dell'ultimo comma del piu' volte citato art. 1, essere espressi in codice alfa - numerico. Ammontare del corrispettivo del titolo di viaggio L'indicazione dell'ammontare del corrispettivo, puo' anche essere rappresentata con espressione codificata alfa numerica, previa dettagliata comunicazione della decodificazione al competente Ufficio IVA, qualora non evidenziata sul biglietto. Nei casi di emissione da parte delle imprese di titoli di viaggio gratuiti o ridotti rilasciati ad esempio nei confronti dei familiari dei dipendenti, la gratuita puo' risultare anche da un riferimento in codice da comprendere, naturalmente, nella predetta comunicazione o da indicare sul titolo di trasporto. Nei particolari casi del biglietto a pagamento differito e di biglietto senza prezzo il primo, specificamente utilizzato dai comandi militari e il secondo emesso sugli stessi mezzi di trasporto il titolo di legittimazione al pagamento differito, non essendo emesso dalle imprese di trasporto bensì dall'Amministrazione della Difesa, non costituisce biglietto di viaggio ai sensi del decreto in esame; per contro, il biglietto senza prezzo, emesso talvolta sugli stessi mezzi di trasporto, non riportando le indicazioni sub c) dovra' contenere una espressione codificata che identifichi la tipologia del titolo. Nella speciale ipotesi dell'abbonamento, costituito dal bollettino di c/c postale, l'impresa di trasporto che utilizza detta modalita', allo scopo di facilitare l'utente, dovra' riportare sui bollettini di c/c i dati di cui al piu' volte citato comma 3 dell'art. 1, ad eccezione della numerazione di cui alla lettera d). Numerazione progressiva del titolo di viaggio Per quanto riguarda il numero, progressivo, si ritiene, in linea generale, che questo elemento costitutivo fondamentale del biglietto soddisfi sostanzialmente la esigenza di consentire riscontri oggettivi inerenti la gestione degli stessi, sia per quanto concerne la loro contabilizzazione che per il collegamento del titolo alla prestazione fornita. Per le cennate motivazioni la misurazione progressiva, prevista nel comma 3 dell'art. 1, lettera d) del decreto ministeriale in oggetto, in quanto finalizzata alle esigenze delle singole imprese, puo' essere rappresentata da ogni espressione numerica o alfa numerica prestampata sul titolo o attribuita di volta in volta da una macchina emettitrice o oblitteratrice non necessariamente unica per tutte le tipologie dei titoli emessi. In relazione al titolo di viaggio rappresentato dal bollettino di c/c postale, del quale si e' fatto sopra cenno, si osserva che l'obbligo di indicazione di cui alla lettera d) puo' ritenersi contro, il biglietto senza prezzo, emesso talvolta sugli stessi mezzi di trasporto, non riportando le indicazioni sub c) dovra' contenere una espressione codificata che identifichi la tipologia del titolo. Nella speciale ipotesi dell'abbonamento, costituito dal bollettino di c/c postale, l'impresa di trasporto che utilizza detta modalita', allo scopo di facilitare l'utente, dovra' riportare sui bollettini di c/c i dati di cui al piu' volte citato comma 3 dell'art. 1, ad eccezione della numerazione di cui alla lettera d). Numerazione progressiva del titolo di viaggio Per quanto riguarda il numero, progressivo, si ritiene, in linea generale, che questo elemento costitutivo fondamentale del biglietto soddisfi sostanzialmente la esigenza di consentire riscontri oggettivi inerenti la gestione degli stessi, sia per quanto concerne la loro contabilizzazione che per il collegamento del titolo alla prestazione fornita. Per le cennate motivazioni la numerazione progressiva, prevista nel comma 3 dell'art. 1, lettera d) del decreto ministeriale in oggetto, in quanto finalizzata alle esigenze delle singole imprese, puo' essere rappresentata da ogni espressione numerica o alfa numerica prestampata sul titolo o attribuita di volta in volta da una macchina emettitrice o oblitteratrice non necessariamente unica per tutte le tipologie dei titoli emessi. In relazione al titolo di viaggio rappresentato dal bollettino di c/c postale, del quale si e' fatto sopra cenno, si osserva che l'obbligo di indicazione di cui alla lettera d) puo' ritenersi assolto con la numerazione apposta dagli uffici statali unitamente al codice dell'ufficio, essendo tale espressione idonea ad individuare univocamente il titolo di trasporto nella contabilita' delle aziende. Data di emissione o di utilizzazione La data deve essere apposta sul biglietto di viaggio non oltre il momento della utilizzazione. Benché non sia specificato nel decreto, gli elementi di cui essa convenzionalmente si compone sono giorno, mese ed anno. Ovviamente, per quanto concerne i titoli costituiti da abbonamenti, l'indicazione di cui alla lettera e) sara' costituita dalla specifica relativa alla validita' dell'"abbonamento". E' stato segnalato, inoltre, che una parte non trascurabile del parco macchine oblitteratrici appone la data esclusivamente con la specifica del giorno e del numero progressivo di individuazione e della settimana, mentre per quanto riguarda l'indicazione dell'anno, sono poche le oblitteratrici in grado di apporre tale specifica. Verificandosi detta evenienza, ove per le apparecchiature oblitteratrici in questione non siano possibili interventi tecnici di adeguamento, si ritiene che le imprese interessate debbano comunicare al competente ufficio IUA, oltre le indicazioni di cui al § 5; comma dell'art. 1, la specifica individuazione dell'inizio della prima settimana dell'anno. Sono state peraltro rappresentate anche le gravi difficolta' di bilancio attraversate dalle imprese e i non sostenibili impegni finanziari che richiederebbe, per alcune di esse, la totale sostituzione del parco macchine oblitteratrici, attualmente non idonee ad assolvere in modo esauriente agli obblighi previsti dalle disposizioni in rassegna; inoltre, anche l'eventuale distruzione delle scorte del materiale di biglietteria non conforme alle nuove prescrizioni causerebbe sensibili perdite finanziarie. In tale circostanza,

posto che la sostituzione delle anzidette apparecchiature puo' realisticamente essere attuata solo secondo criteri di gradualita' e che anche lo smaltimento delle predette scorte non puo' avvenire immediatamente, si ritiene possa trovare giustificazione, in una fase di prima applicazione della disciplina in esame, l'utilizzo, fino al 30 giugno 1993, dei titoli non compiutamente conformi purché le difformita' contenute nei titoli stessi siano, con apposita comunicazione, portate a conoscenza dei competenti uffici IVA. L' art. 2 del decreto in parola prevede che, qualora vengano utilizzate dalle imprese, in alternativa al comune sistema di bigliettazione, supporti che non consentono l'indicazione degli elementi di cui al citato 3° comma dell'art. 1, le imprese dovranno tenere apposita contabilita' di carico e scarico dei menzionati supporti in registri tenuti ai sensi dell'art. 39 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n° 633 e successive modificazioni. A tale riguardo, nel caso di utilizzazione di supporti acquistati direttamente dall'utente (ad esempio keywatch) e suscettibili di essere programmati per validita' contemporanee da piu' aziende o loro consorzi e' consentita la trascrizione del dato identificativo dei supporti stessi nell'apposito giornale di fondo di cui al terzo comma dell'art. 2, in alternativa all'inserimento dello stesso dato nella contabilita' di carico e scarico prevista dal precedente 2° comma. Anche i dati riportati sul giornale di fondo debbono essere codificati previa comunicazione al competente ufficio IVA della relativa decodifica. In relazione, poi, alle vive preoccupazioni espresse dalle categorie interessate circa l'applicabilita' delle sanzioni relative allo scontrino fiscale nei casi i viaggiatori che si sottraggono all'obbligo di munirsi del biglietto di trasporto, si osserva che tale biglietto assolve soltanto le funzioni di scontrino fiscale per quanto concerne la propria attitudine a documentare il corrispettivo, senza peraltro che per lo stesso sia mutuabile la disciplina sanzionatoria prevista per lo scontrino fiscale, ostandovi il noto principio in forza del quale la sanzione non puo' essere applicata fuori dai casi espressamente previsti dalla legge. Gli Uffici in indirizzo e le Associazioni, di categoria sono pregati di curare la piu' ampia diffusione del contenuto della presente circolare.